

Notaio SILVIO VEZZI

Corso Canalgrande 36 Tel. 219050
41100 MODENA

1

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE rep. 78791/10688

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno marzo millenovecentonovanta

21.03.1990

in Modena, corso Canalgrande 36.

Avanti a me NOTAIO SILVIO VEZZI del Distretto di
Modena, sede di Modena, previa rinuncia all'assisten-
za dei testimoni, si sono costituiti i signori:

MODENA

6 aprile 1990

1349 Atti Imp

Sevi 1

Spese L. 102.000

- Coppo Pietro (CPF PTR 40724 H5017), nato a Roma il

24 dicembre 1940 e domiciliato a Lari, via Montebono

2, medico;

- Taccola Susanna (TCC SNV 60H41 E625M), nata a

Livorno il di 1 giugno 1960 e domiciliata a Lari, via

del Colle 27, massofisioterapista;

- Lionetti Roberto (LNT RRT 52C28 L424R), nato a

Trieste il 28 marzo 1952 e domiciliato a Trieste, via

Canciani 4, impiegato;

- Bianchi Antonio (BMC NTN 57H00 L761U), nato a

Verona il di 8 giugno 1957 e domiciliato a Verona,

via Sommariva 5, medico;

comparenti, cittadini italiani, della cui identità


personale sono certo, i quali convengono quanto

segue.

1) Viene costituita un'associazione con la denomina-

zione ORGANIZZAZIONE INTERDISCIPLINARE SVILUPPO E

SALUTE (ORISS).



2) L'associazione si prefigge lo scopo di concorrere allo sviluppo e alla salute della comunità umana e ogni altro scopo indicato nell'art. 1 dello statuto.

3) L'associazione ha sede in Lari (Pisa), attualmente via Montebono 2, località Usigliano.

4) La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2100.

5) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, che gli associati sono obbligati a versare a norma di statuto nella misura stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

6) L'associazione è regolata dalle norme contenute nello statuto, che si allega sub A, previa lettura da me datane ai componenti.

7) A comporre il consiglio direttivo per i primi cinque esercizi associativi vengono nominati i signori:

- Lionetti Roberto, predetto, presidente;
- Bianchi Antonio, predetto, vice-presidente,
- Taccola Susanna, predetta, segretario;
- Coppo Pietro, predetto, responsabile amministrativo;

8) Il primo esercizio associativo chiude il 31 dicembre 1991.

9) Le spese di questo atto e conseguenti sono a

capico dell'associazione.

Io notaio ho letto ai componenti, che lo approvano, questo atto che consta di un foglio, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su tre pagine.

F.to: Pietro Coppo

" : Susanna Taccola

" : Roberto Lionetti

" : Antonio Bianchi

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

STATUTO

Art. 1) E' costituita con sede in Lari (Pisa), via Montebono 2, località Usigliano, un'associazione denominata ORGANIZZAZIONE INTERDISCIPLINARE SVILUPPO E SALUTE (ORISS).

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 2) L'associazione non persegue scopi di lucro e si ispira ai principi sui diritti dell'uomo sanciti dalle Nazioni Unite, alle convenzioni CEE-ACP e alla legge italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 26.2.1987 n. 49.

L'associazione mira a concorrere allo sviluppo e alla salute della comunità umana, intendendo per sviluppo non il solo progresso economico e tecnologico, ma il processo volto a creare le condizioni, materiali e non, necessarie al dispiegamento delle potenzialità della specie umana in armonia con l'ambiente, in cui essa evolve, e per salute non la sola assenza di malattia, ma il pieno benessere fisico, mentale e sociale (cfr. OMS, Carta per la Salute, Ottawa 1986).

L'associazione conta di perseguire gli scopi di cui sopra con i seguenti mezzi:

a) promozione di incontri, dibattiti, corsi, seminari, congressi e ogni altra manifestazione o attività, che si renda di volta in volta necessaria o

opportuna, in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato;

b) elaborazione, pubblicazione e diffusione in Italia e all'estero di opuscoli informativi, libri, riviste, periodici, manifesti e ogni altro materiale stampato o audiovisivo;

c) promozione di studi, ricerche, viaggi e attività di formazione;

d) collaborazione con altre associazioni similari, italiane e straniere, e istituzione di sezioni a carattere specialistico;

e) erogazione di servizi (consulenze e attività preventive e terapeutiche o altro);

f) progettazione e realizzazione di interventi in Italia e all'estero.

L'associazione può inoltre consociarsi a altre associazioni, federazioni e enti, quando ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 3) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote associative annuali, fissate dal consiglio direttivo;

b) da eventuali titoli di debito pubblico o privato, che possono essere acquistati in seguito a economie di amministrazione;

c) da ogni altra entrata, che possa pervenire dallo

Stato, da enti pubblici, da organismi nazionali e internazionali e da privati italiani e esteri;

d) da beni, che eventualmente possano pervenire all'associazione per testamento o donazione.

Art. 4) Sono associati coloro, che risultano iscritti nell'apposito libro dei soci, tenuto a cura del consiglio direttivo.

I soci si dividono in tre categorie:

a) i soci fondatori, identificati nelle persone, che hanno costituito l'associazione e che sono menzionate nell'atto costitutivo; nel primo anno di vita dell'associazione possono tuttavia divenire soci fondatori quei soci ordinari, che, fattane richiesta, siano cooptati dall'assemblea dei soci fondatori all'unanimità;

b) i soci ordinari, identificati nelle persone, che, fattane richiesta, siano accettate dal consiglio direttivo a maggioranza;

c) i soci esterni, identificati nelle persone, che partecipano alle attività dell'associazione senza ricoprire cariche sociali e senza diritto di voto in assemblea.

Tanto i soci ordinari che quelli esterni possono essere individuali o collettivi, rientrando in quest'ultima categoria dipartimenti, istituti,

laboratori, archivi, musei e altri centri di ricerca, nonché fondazioni, società scientifiche, associazioni specialistiche e altre istituzioni.

Nel caso di soci collettivi la quota associativa minima è pari a cinque volte la quota individuale.

Ai soci ordinari collettivi spetta un voto unico espresso da un loro rappresentante.

La qualifica di associato si perde per esclusione deliberata a maggioranza assoluta dall'assemblea.

Art. 5) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da un minimo di quattro a un massimo di otto membri, eletti dall'assemblea fra i soci individuali fondatori o ordinari e i rappresentanti dei soci collettivi ordinari.

Il consiglio direttivo cura la conservazione del patrimonio e provvede alla gestione generale, adottando i provvedimenti, che stimi necessari per il buon funzionamento dell'associazione.

Il consiglio direttivo delibera pertanto in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e dei fondi dell'associazione, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, all'accettazione dei soci, all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, redatti dal responsabile amministrativo, da sottoporre all'approvazione

dell'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 6) Il consiglio direttivo elegge fra i propri membri il presidente, uno o due vice-presidenti, il segretario e almeno un responsabile amministrativo.

Particolari deleghe, stabili o temporanee, possono essere conferite dal consiglio direttivo a uno o più dei suoi membri in riferimento a specifiche attività o progetti di lavoro.

Art. 7) I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora venissero a cessare per qualsiasi causa uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri membri procedono all'integrazione del consiglio direttivo per cooptazione.

I membri cooptati restano in carica fino alla prossima assemblea, che provvede alla sostituzione dei membri cessati con una durata in carica pari a quella del consiglio direttivo.

Costituisce causa di decadenza dalla carica la perdita della qualità di socio e, per i membri del consiglio direttivo nominati quali rappresentanti di soci collettivi, la perdita della qualità di socio dell'ente da loro rappresentato o la perdita della

loro qualità di rappresentanti del socio collettivo in seno all'associazione, anche a seguito di revoca dell'incarico da parte del socio collettivo rappresentato.

La carica di membro del consiglio direttivo è gratuita, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 8) Il consiglio direttivo si riunisce per iniziativa del presidente del consiglio direttivo o a seguito di domanda sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente del consiglio direttivo mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito ai membri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche a mezzo di lettera semplice.

Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro, designato dagli intervenuti.

Il presidente designa un segretario, anche estraneo

al consiglio direttivo, che lo assiste.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 9) Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Non è ammesso l'intervento per delega.

Art. 10) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

L'assemblea viene convocata dal presidente di propria iniziativa o per decisione del consiglio direttivo o a richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche a mezzo di lettera semplice.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da

altro membro, designato dagli intervenuti.

Il presidente designa un segretario, anche estraneo all'associazione, che lo assiste.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nell'assemblea hanno voto deliberativo i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

Non è ammesso l'intervento per delega.

Art. 11). L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Trascorsa un'ora da quella indicata per la prima convocazione, l'adunanza si intende di seconda convocazione e è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci intervenuti.

Le modificazioni dello statuto, per poter essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea, devono essere preventivamente approvate dall'assemblea speciale dei soci fondatori, convocata con le

modalità di cui sopra, che delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci fondatori e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci fondatori.

Art. 12) L'esercizio associativo chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13) Lo scioglimento anticipato dell'associazione può essere deliberato soltanto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

L'assemblea, che delibera lo scioglimento, provvede anche a nominare il liquidatore e stabilisce la destinazione da dare al patrimonio sociale.

Art. 14) Per quanto non previsto in questo statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.

F.to: Pietro Coppo

" : Susanna Taccola

" : Roberto Lionetti

" : Antonio Bianchi

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

Copia conforme all'originale su dodici pagine.

Modena, li 13 giugno 1990

